

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Documento per la consultazione Aprile 2018

RIFERIMENTI	OSSERVAZIONI
DISPOSIZIONI PRELIMINARI Definizioni -> Punto 11) "esecutore"	La nostra società opera sul mercato energetico ed ha una clientela esclusivamente corporate (entità diverse delle persone fisiche), con la quale conclude contratti quadro (ad es. ISDA, EFET). In riferimento alla definizione "esecutore" si richiede di chiarire se come tale è da intendersi il firmatario del contratto quadro (che è solitamente il legale rappresentante della società cliente) o il Front office che opera per conto del cliente concludendo operazioni di trading sui mercati.
PARTE QUARTA OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA Sezione II -> A.i	Con ' <i>valutazione di informazioni su atti pregiudizievoli, anche attingendo a informazioni esterne al patrimonio aziendale</i> ' devono intendersi: fallimenti; pignoramenti immobiliari; sequestri conservativi; ipoteche, ecc che non coinvolgono direttamente il patrimonio della società cliente ma in qualche modo connessi al cliente stesso o al suo titolare effettivo.
PARTE QUARTA OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA Sezione II -> B.ii	La nostra società opera sul mercato energetico ed ha una clientela esclusivamente corporate (entità diverse delle persone fisiche); si richiede di chiarire se tra ' <i>documenti e dichiarazioni provenienti da altri intermediari</i> ' possono intendersi dichiarazioni rilasciate da una banca italiana o di un paese membro dell'Unione Europea al fine di confermare l'esistenza di un conto intestato al cliente presso la stessa. Si richiede inoltre di chiarire quale informazione contenuta nei bilanci potrebbe essere investigata al fine di verificare l'origine del patrimonio e dei fondi del cliente impiegati nel rapporto continuativo.
PARTE QUARTA OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA Sezione V -> Persone Politicamente esposte	Sono menzionati solo il cliente e/o il titolare effettivo che rientrano nella definizione di PEP, escludendo l'esecutore.

Allegato 2.
Punto A, 3.

Nelle disposizioni vengono citate solo gli indici reputazionali negativi relativi al cliente, titolare effettivo, esecutore, o a soggetti notoriamente legati a costoro.
Se con esecutore si intende il legale rappresentante che agisce per conto della società cliente, deduciamo che la reputazione di altri soggetti (come i membri del consiglio d'amministrazione) non è da considerarsi come fattore di rischio elevato.